

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 297

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, PASTORE e MORELLI

Annunziata il 23 ottobre 1953

Riversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento »

ONOREVOLI COLLEGHI! — È antica ed assai dibattuta questione quella della negata riversibilità della pensione alle famiglie — moglie e orfani — dei funzionari dello Stato, sposatisi dopo il collocamento a riposo.

Serie ragioni di moralità, di giustizia sociale e di umana equità contrastano siffatta decadenza, che reca offesa ad un diritto fondamentale riconosciuto al funzionario fin dalla sua prima ammissione in servizio, e cioè la garanzia di un sicuro avvenire per sé e per la famiglia: diritto che si rinsalda di mese in mese, durante il suo lungo servizio, ogni volta che il funzionario stesso versa al Tesoro la trattenuta di pensione.

Su tale assillante questione — che ad un vieto e gretto concetto restrittivo contrappone un principio nuovo di più larga coscienza assistenziale — è augurabile che in tempo brevissimo il potere legislativo possa pronunciare il suo ponderato e risolutivo giudizio.

Questa materia naturalmente investe la posizione giuridica di tutti i funzionari dello Stato, sia civili, sia militari, i quali dell'una o dell'altra categoria si distinguono per singole speciali caratteristiche, in relazione alla particolare natura del servizio che prestano, alle modalità e alla durata del servizio medesimo. Ma non sarebbe né giusto né opportuno in questa sede di porre differenziazioni o disparità di qualsiasi genere tra i medesimi,

che hanno in comune un interesse preminente riguardante le finalità economiche al termine della carriera.

Però in questo periodo di tempo, così vicino alle vicende disgraziate dell'ultima guerra è pur necessario di considerare con immediatezza alcuni casi dolorosi, che angosciano il presente o minacciano il futuro di famiglie di valorosi ufficiali e sottufficiali delle Forze armate a causa di eccezionali provvedimenti di Stato seguiti agli eventi bellici: casi dolorosi di estremo ed immeritato turbamento economico, cui può avviarsi soltanto con l'approvazione di un particolare provvedimento a favore dei militari « sfollati ».

È da considerare che con legge 21 maggio 1951, n. 513 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'11 luglio 1951) fu resa esecutiva la disposizione relativa alla applicazione del termine di due anni di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, nei riguardi dei militari sposatisi dopo il 50° anno di età, e sfollati prima che fossero trascorsi due anni dalla data di celebrazione del matrimonio.

È rimasto, pertanto, completamente insoluto il problema della riversibilità della pensione per quei militari che si sono sposati, o si sposteranno dopo lo sfollamento.

Superfluo è far rilevare il grave danno che in caso di morte degli stessi deriva alle

loro famiglie, privando la vedova e gli orfani del diritto della reversibilità delle pensioni.

I militari « sfollati », nella maggior parte dei casi sono elementi giovani che, pur non avendo demeritato, sono stati costretti a lasciare il servizio per esigenze superiori, per cui l'applicazione nei loro riguardi della norma dell'articolo 13 del citato regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, si risolve in una palese iniquità. Questi, dal punto di vista giuridico, sono considerati come personale in quiescenza, ma sostanzialmente così non è, in quanto godono di un trattamento economico particolare che dura fino a tre anni dopo i limiti di età del grado rivestito all'atto dello sfollamento.

Essi non sono stati allontanati dal servizio per raggiunti limiti di età o per inabilità: sono militari ancor giovani i quali improvvisamente e definitivamente si son visti troncata la carriera, senza dar loro nemmeno la facoltà di transitare in un ruolo di impiego civile.

Non si può quindi imputare a loro colpa il fatto di non aver contratto matrimonio durante il servizio attivo; e ciò per i diversi motivi qui sotto specificati:

a) nei primi due anni di carriera e nei gradi non elevati, sono frequentissimi nei militari i trasferimenti che costituiscono, com'è noto, un ostacolo al matrimonio;

b) nel passato vi sono state notevoli limitazioni alla libertà di contrarre matrimonio, come il vincolo dotale, l'impossibilità di contrarre matrimonio prima del compimento del 25° o 30° anno di età, a seconda che si tratti di ufficiali o sottufficiali dell'Esercito e Marina o dell'Aeronautica;

c) le vicende della guerra e del dopo guerra hanno costituito per tutti, e particolarmente per i militari, altra notevole causa di ritardo nei matrimoni.

In sostanza i militari « sfollati » hanno subito un imprevisto ed improvviso allontanamento dal servizio in ancor giovane età, quando cioè disponevano ancora di parecchio tempo per fare un passo tanto importante, qual'è il matrimonio.

Il non concedere la reversibilità della pensione per i matrimoni contratti dal personale militare « sfollato », si risolve addirittura in una derisione per quei militari che all'atto dello sfollamento avevano in corso la concessione dell'assentimento del Capo dello Stato, e il rilascio dell'autorizzazione ministeriale, e che avevano in corso le pubblicazioni, e che comunque non contrassero matrimonio in tempo utile per non aver

potuto adempiere tempestivamente le suddette necessarie formalità.

Per coloro che hanno contratto matrimonio dopo la data di sfollamento e dopo il 50° anno di età non è equa la condizione che il matrimonio avvenga almeno due anni prima dei limiti di età del grado, col quale l'ufficiale o il sottufficiale cessò dal servizio permanente e continuativo, tenendo conto del fatto che la quasi totalità degli « sfollati » ha dovuto troncarsi la propria carriera prematuramente, cioè con un grado della gerarchia più basso di quello che avrebbero quasi certamente raggiunto restando in servizio attivo.

Il progetto di legge che si propone riproduce ed estende ai sottufficiali le antiche norme (articolo 3 del regio decreto-legge n. 1600 del 1925 e del regio decreto-legge n. 1938 del 1925, modificati dall'articolo 16 del regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855) che prevedevano la reversibilità della pensione anche per il caso di nozze contratte durante la permanenza in aspettativa per riduzione di quadri: posizione questa, come è noto, istituita dopo la guerra 1915-18 per assicurare agli ufficiali, che lasciavano il servizio attivo a causa di inderogabili riduzioni organiche, un trattamento atto ad evitare loro uno stridente decadimento di condizioni economiche e sociali in confronto di quelle godute in attività di servizio.

Nel 1925 il legislatore fu indotto a tanto per attenuare la disparità di trattamento che si sarebbe generata tra ufficiali costretti ad un esodo tanto anticipato ed i colleghi che rimanevano in servizio.

D'altra parte, il negare la concessione di quanto si propone costituirebbe un vero paradosso, in quanto *già* con la legge del 26 maggio 1951, n. 404 (riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio per riduzione di quadri), è stato riconosciuto agli ufficiali ed ai sottufficiali sfollati, che hanno contratto matrimonio *dopo* la cessazione dal servizio permanente effettivo, la corrispondenza dell'indennità di carovita e delle quote di caropane nella misura stabilita per i coniugati, eventualmente anche con prole.

Sarebbe inconcepibile, quindi, che mentre da un lato — e cioè durante il periodo di sfollamento — è stato riconosciuto e acquisito uno stato di fatto, dall'altro — e cioè all'atto del passaggio degli interessati al *normale* trattamento di quiescenza — si verrebbe a misconoscere, anzi ad annullare, quanto già

da anni il legislatore aveva deciso a loro favore con la legge n. 404 del 1951.

Per le ragioni sopra esposte si sottopone all'esame della Camera la presente proposta di legge intesa a disporre che il limite massimo di tempo entro il quale dovrebbe essere consentito ai militari « sfollati » di contrarre matrimonio ai fini della reversibilità della pensione, sia fissato, per ciascun militare, dal limite massimo di età previsto per il grado rivestito all'epoca dello sfollamento; e ciò allo scopo di consentire agli stessi la possibilità di contrarre matrimonio entro quegli stessi limiti di tempo che sarebbero stati loro concessi se fossero rimasti in carriera con il grado rivestito alla data dello sfollamento.

Detta proposta di legge è di grandissimo interesse per il personale militare « sfollato », in quanto trattasi di una questione squisitamente umana e quanto mai delicata perché pone molte famiglie in serie apprensioni per il futuro. La mancanza, infatti, di una disposizione legislativa in materia, oltre a fare maggiormente ricadere solo su di esso un particolare grave danno derivante dalla guerra, metterà in condizioni di estremo disagio morale e materiale coloro che si sono sposati dopo lo sfollamento o che, dopo tale evento, si siano decisi o si decidano a formarsi una famiglia.

È evidente inoltre che questa proposta di legge riveste carattere di estrema urgenza.

Nella proposta di legge è prevista la retroattività del provvedimento, giacché non

sarebbe né equo, né umano che non si tenesse conto delle condizioni in cui già si sono venute a trovare alcune vedove (poche in effetti) di ufficiali e di sottufficiali « sfollati » i quali, celebrato il matrimonio dopo la cessazione dal servizio effettivo permanente, sono deceduti durante i sei anni e mezzo decorsi dall'attuazione delle leggi sulla riduzione dei quadri organici.

Nè la richiesta di retroattività costituisce un fatto nuovo nella legislazione, che via via ha modificato le originali leggi sulla riduzione dei quadri organici degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate. Valga una per tutte la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 1 della dianzi citata legge 26 maggio 1951, n. 404.

Quanto all'onere che l'approvazione del progetto di legge comporta, va tenuto presente:

a) in confronto del peso gravante per le pensioni sulle finanze dello Stato, è ben lieve onere quello conseguente a questa proposta di legge;

b) l'onere attualmente riguarderà pochi casi fin'ora verificatisi e in concreto, oggi come oggi, l'aggravio non raggiungerà i 10 milioni di lire annue.

Onorevoli colleghi, dato lo spirito di umana equità cui questa proposta si ispira, i proponenti non nutrono alcun dubbio nell'unanime suffragio che ad essa verrà da voi accordato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Ai fini della reversibilità della pensione in favore delle vedove e degli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi 14 marzo 1946, n. 384, 31 maggio 1946, n. 490, 13 maggio 1947, n. 500, 5 settembre 1947, n. 1220, 20 gennaio 1948, n. 45 (articolo 4), 3 maggio 1948, n. 543 (articolo 2), 7 maggio 1948, n. 810, e 7 maggio 1948, n. 1472, si considera tempestivo anche il matrimonio contratto nel periodo di tempo che intercorre fra la data di collocamento in ausiliaria o nella riserva o a riposo e quella in cui ciascuno dei suddetti ufficiali e sottufficiali avrebbero raggiunto nel grado rivestito a quel tempo e nel ruolo di appartenenza i limiti di età previsti dalle disposizioni in vigore per la cessazione dal servizio permanente o dalla carriera continuativa.

### ART. 2.

Il provvedimento ha effetto retroattivo.